



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO

Responsabile d'Area

Tel. 0331.283339 - Fax. 0331.280411

Ordinanza n. 212

data 21.10.2009

**OGGETTO: OBBLIGO DELLA RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI DEPOSITATI
DAI CANI – INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 242 DEL 08.11.2004**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) e relativi rischi per la salute dei cittadini con particolare riguardo alle fasce più esposte quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

DATO ATTO dell'esistenza di un disagio dei cittadini determinato:

- 1) dalla frequente negligenza con la quale le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino;
- 2) dal comportamento incivile e irresponsabile dei conduttori dei cani che pregiudica la vivibilità delle aree pubbliche unitamente alla sicurezza dei frequentatori e degli animali stessi;

VISTA l'ordinanza n. 242 del 08.11.2004, che ha regolamentato alcune fattispecie delle problematiche sopra evidenziate;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 (in G.U. n. 68 del 23 marzo 2009);

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 comma 1 lettera c e 10 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 31 del 21.12.2008 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Territorio;



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO

Responsabile d'Area

Tel. 0331.283339 - Fax. 0331.280411

ORDINA

a decorrere dal 01 novembre 2009 tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico sono tenuti:

- a) a munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) a provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

DISPONE

- a) La presente ordinanza non si applica ai cani di accompagnamento opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, VV.FF. e di protezione civile;
- b) Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
- c) Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.
- d) Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

f.to Ing. Antonio Cellina